

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2165 DEL 15/12/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO A TITOLO GRATUITO TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA ED IL COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) PER L'UTILIZZO DEI TERRENI DI PROPRIETÀ DI ULSS 7 SITI A MONTECCHIO PRECALCINO, DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO/PEDONALE VOLTO ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 2236/23

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- l'ex Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, a far data dal 01/01/2017, è stata incorporata nell'Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa, dando vita alla nuova Azienda ULSS 7 Pedemontana e, conseguentemente, a decorrere dall'01/01/2017, tutti i rapporti giuridici in essere con l'Azienda ULSS 3 sono stati trasferiti alla nuova Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana risulta, pertanto, ora proprietaria dei terreni siti a Montecchio Precalcino (VI), identificati al Catasto Terreni al Foglio 8, Mappali 285, 203, 535, 541 e 687;
- l'Amministrazione Comunale di Montecchio Precalcino (VI) intende promuovere un itinerario ciclo/pedonale al fine di valorizzare i contesti paesaggistici e le valenze naturali presenti sul proprio territorio, mediante la realizzazione di un percorso permanente che si sviluppa per una lunghezza di circa 8 km e interessa strade comunali e sentieri già esistenti e ricadenti, in parte, sui terreni di proprietà privata;
- con nota Prot. n. 82532 del 02/10/2023, il Comune di Montecchio Precalcino ha trasmesso uno schema di contratto volto allo scopo di regolamentare l'istituzione di un percorso ciclo/pedonale gravante, in parte, sui predetti terreni di proprietà dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- successivamente a tale comunicazione, il Comune di Montecchio Precalcino e l'ULSS 7 Pedemontana, a seguito di scambio di corrispondenza per vie brevi, hanno condiviso uno schema di contratto di comodato, a titolo gratuito, della durata di anni 10 (dieci) decorrente dalla data di sottoscrizione, salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti, per regolamentare l'utilizzo dei terreni in questione;
- lo schema di contratto, come concordato tra le Parti, è costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - individuazione dei terreni siti presso il Comune di Montecchio Precalcino, catastalmente identificati al C.T., Comune Censuario di Montecchio Precalcino, Catasto Terreni al Foglio 8, Mappali 285, 203, 535, 541 e 687, come evidenziati nella planimetria allegata al contratto di comodato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
 - durata del contratto: anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti;
 - i terreni sono destinati alla realizzazione di un percorso ciclo/pedonale volto alla valorizzazione del territorio;
 - oneri a carico del Comodatario: le spese e gli interventi di manutenzione ordinaria comprendenti la pulizia del fondo, il ripristino di eventuali buche, l'installazione e il successivo mantenimento della segnaletica orizzontale e verticale, le operazioni di sfalcio/diserbo degli infestanti lungo tutto il percorso ciclo/pedonale, la potatura di alberi e arbusti posti a margine dello stesso che ne compromettano la sicurezza; le spese e gli interventi di manutenzione straordinaria, comprendenti il ripristino dei terreni; tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo dell'opera, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria; la manutenzione e la pulizia dell'arredo urbano posto a margine del percorso ciclo/pedonale; i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria come imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Per quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte

integrante, il contratto di comodato a titolo gratuito per l'utilizzo dei terreni siti nel Comune di Montecchio Precalcino, da destinare alla realizzazione di un percorso ciclo/pedonale volto alla valorizzazione del territorio.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, il contratto di comodato a titolo gratuito per l'utilizzo dei terreni siti nel comune di Montecchio Precalcino, da destinare alla realizzazione di un percorso ciclo/pedonale, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - individuazione dei terreni siti presso il Comune di Montecchio Precalcino, catastalmente identificati al C.T., Comune Censuario di Montecchio Precalcino, Catasto Terreni al Foglio 8, Mappali 285, 203, 535, 541 e 687, come evidenziati nella planimetria allegata al contratto di comodato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
 - durata del contratto: anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti;
 - i terreni sono destinati alla realizzazione di un percorso ciclo/pedonale volto alla valorizzazione del territorio;
 - oneri a carico del Comodatario: le spese e gli interventi di manutenzione ordinaria comprendenti la pulizia del fondo, il ripristino di eventuali buche, l'installazione e il successivo mantenimento della segnaletica orizzontale e verticale, le operazioni di sfalcio/diserbo degli infestanti lungo tutto il percorso ciclo/pedonale, la potatura di alberi e arbusti posti a margine dello stesso che ne compromettano la sicurezza; le spese e gli interventi di manutenzione straordinaria, comprendenti il ripristino dei terreni; tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo dell'opera, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria; la manutenzione e la pulizia dell'arredo urbano posto a margine del percorso ciclo/pedonale; i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria come imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.
2. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. Continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

	ULSS7 PEDEMONTANA	
	di Rep.	
	CONTRATTO DI COMODATO D’USO TRA L’AZIENDA ULSS 7 PEDE-	
	MONTANA E IL COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) PER LA	
	CONCESSIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA’ DI ULSS 7 SITI PRESSO	
	IL COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO AL FINE DI REALIZZA-	
	RE UN PERCORSO CICLO/PEDONALE VOLTO ALLA VALORIZZAZIO-	
	NE DEL TERRITORIO.	
	FRA	
	- l’ ULSS 7 - Pedemontana , con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n.	
	40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913430245, legalmente rappresentata dal	
	Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il 04/05/1967, domiciliato	
	per la carica presso la sede legale di cui sopra, in forza del Decreto del Presidente	
	della Giunta Regionale n. 26 del 26 febbraio 2021, che di seguito per comodità	
	espositiva viene denominata anche semplicemente “ Comodante ”.	
	E	
	- il Comune di Montecchio Precalcino , con sede in Montecchio Precalcino (VI),	
	via _____, n. _____, rappresentato dal _____, nato a _____ il	
	_____, domiciliato presso la sede di cui sopra, il quale interviene nel presente	
	atto in nome, per conto e nell’interesse dell’ente che rappresenta, a ciò legittimato	
	da _____, che di seguito per comodità espositiva viene denominato anche	
	semplicemente “ Comodatario ”;	
	Premesso che:	
	- l’Amministrazione Comunale di Montecchio Precalcino (VI) intende promuovere	
	un itinerario pedonale e/o ciclabile al fine di valorizzare i contesti paesaggistici e le	
		1

valenze naturali presenti sul proprio territorio, mediante la realizzazione di un percorso permanente che si sviluppa per una lunghezza di circa 8 km e interessa strade comunali e sentieri già esistenti e ricadenti, in parte, su terreni di proprietà privata;

- per la realizzazione di tale iniziativa si rende necessario, tra gli altri, il transito attraverso terreni di proprietà dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, distinti al Catasto Terreni del Comune di Montecchio Precalcino al Foglio 8, Mappali 285, 203, 535, 541 e 687, come meglio rappresentati nella planimetria che si allega alla presente;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) PREMESSE

1) Le Parti riconoscono la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2) OGGETTO E FINALITA'

1) Il Comodante, come sopra rappresentato, concede al Comodatario, come sopra rappresentato, che accetta il sedime del percorso pedonale/ciclabile pubblico ricadente sui terreni individuati al Catasto Terreni del Comune di Montecchio Precalcino (VI) al Foglio 8, Mappali 285, 203, 535, 541, 687, come individuati nella planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 3) DESTINAZIONE ED UTILIZZO

1) L'Amministrazione comunale di Montecchio Precalcino, nel prendere in consegna i suddetti terreni, si impegna a regolamentare, utilizzare e garantire il pubblico transito sul percorso oggetto del presente contratto, previa apposizione sulla stessa della relativa segnaletica orizzontale e verticale, precisando che tale segnaletica dovrà chiaramente indicare che il percorso transita all'interno di aree private e che, pertanto, non è consentito l'accesso ai terreni circostanti il tracciato. Eventuali se-

gnalazioni di indebiti accessi a terreni circostanti, che verranno prontamente segnalati al Comune di Montecchio Precalcino, potranno portare alla sospensione o all'interruzione anticipata del presente accordo.

I terreni vengono concessi al fine di destinarli a percorso ciclo/pedonale sul quale garantire il pubblico transito, e dovranno essere utilizzati esclusivamente per dette finalità.

2) Il Comodatario si impegna a non destinare i terreni concessi ad usi diversi da quelli stabiliti, se non dietro esplicito consenso scritto del Comodante. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.

3) Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del comodatario, tale comportamento sarà considerato come fatto risolutivo del contratto con immediata restituzione dei terreni, oltre al risarcimento del danno.

Art. 4) DURATA

Il presente comodato avrà la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data di sottoscrizione, prorogabile previo atto scritto concordato tra le parti.

Art. 5) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

1) Le parti espressamente convengono che il presente contratto sia a titolo precario e gratuito, configurando gli estremi del contratto di comodato disciplinato, per tutto quanto non previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.

Art. 6) RECESSO DELLE PARTI E REVOCA

1) Il Comodante ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di comodato qualora venga meno la destinazione dei terreni o per sopravvenute esigenze, non opponibili da parte del Comodatario. Nel qual caso, il Comodante darà formale di-

sdetta, mediante PEC, con preavviso di 3 (tre) mesi.

2) Il Comodatario, in qualsiasi momento, si riserva la stessa facoltà.

3) Il contratto di comodato potrà essere revocato di diritto per fatto e colpa del Comodatario in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contrattuali.

Art. 7) CUSTODIA

1) Il Comodatario assume in solido la custodia dell'opera oggetto del presente atto ed esonera il Comodante da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività svolte su di essa e conseguenti alla custodia della stessa, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Comodante.

2) Il Comodatario è costituito, con la consegna dell'opera, custode dei terreni concessi in comodato e dovrà mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 8) DANNI E RESPONSABILITA'

1) Il comodatario si impegna a disciplinare, con apposita ordinanza, l'uso da parte dell'utenza del percorso ciclo/pedonale in oggetto e provvederà alla verifica del rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale lungo tali tipologie di percorsi anche attraverso l'impiego della Polizia Locale. In tal senso, quindi, il Comodatario esonera il Comodante da ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi per danni a persone, animali o cose che possano derivare a causa dell'utilizzo del tracciato.

2) Il Comodatario dichiara di essere in possesso di Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile Generale Enti Pubblici n. 202442326, stipulata con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. valida fino al 31/12/2025 e alla scadenza di impegna e si obbliga a rinnovare o a stipulare nuova Polizza Assicurativa per Responsabilità Ci-

vile.

Art. 9) MIGLIORIE

1) I terreni vengono dati in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

2) I miglioramenti di qualsiasi specie apportati dal Comodatario che non possano essere asportati restano a totale beneficio del Comodante, senza che il Comodatario possa vantare diritto a compenso alcuno per le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate dal Comodante.

3) Alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso o della risoluzione, il sedime dovrà essere restituito al Comodante nelle medesime condizioni nelle quali era stato consegnato.

Art. 10) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODATARIO

1) Sono a carico del Comodatario, senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato:

a) le spese e gli interventi di manutenzione ordinaria comprendenti la pulizia del fondo, il ripristino di eventuali buche, l'installazione e il successivo mantenimento della segnaletica orizzontale e verticale, le operazioni di sfalcio/diserbo degli infestanti lungo tutto il percorso ciclo/pedonale, la potatura di alberi e arbusti posti a margine dello stesso che ne compromettano la sicurezza;

b) le spese e gli interventi di manutenzione straordinaria comprendenti il ripristino del tracciato;

c) tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dell'opera, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;

d) la manutenzione e pulizia dell'arredo urbano posto a margine della pista ciclabile (cestini e panchine);

e) i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria come imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 11) MODIFICHE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

1) Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto di comodato dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto di comodato non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei a incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.

Art.12) DIVIETO DI CESSIONE E SUBCOMODATO

1) È fatto espresso divieto al Comodatario di cedere a terzi a qualsiasi titolo, anche parziale, il godimento dei terreni senza il consenso scritto del Comodante.

2) In caso di sub comodato o di cessione non autorizzati, il comodato sarà revocato.

Art. 13) RISOLUZIONE

Il mancato rispetto da parte del Comodatario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione e l'immediata restituzione dei terreni, oltre al risarcimento del danno.

Art. 14) REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi del DPR 131/1986 s.m.i. La registrazione verrà effettuata dal Comodatario con spese a carico del Comodatario.

Art. 15) ELEZIONE DI DOMICILIO PER COMUNICAZIONI

1) Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente: il Comodante presso la propria sede legale, il Comodatario presso la sua sede legale sita in via _____ presso il Comune di Montecchio Precalcino;

Art. 17) RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica, del Codice Civile e altre Leggi vigenti in materia di comodato in quanto compatibili e applicabili.

Art. 18) FORO COMPETENTE

Le parti convengono che in caso di controversia è competente a conoscere la causa il Tribunale del Foro di Vicenza.

Art. 19) – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO - _____ firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA – Dott. Carlo Bramezza - firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)



N=-400

E=-1100

1 Particella: 650

- percorso ciclo-pedonale
- proprietà Provincia di Vicenza
- immobili in comodato d'uso gratuito al Comune di Montecchio Precalcino
- proprietà Azienda ULSS N. 7 "PEDEMONTANA"